

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA

N. 18 DEL 05/03/2021

OGGETTO: Chiusura temporanea di parchi urbani recintati e aree gioco pubbliche - fino al 14 marzo 2021 - per fronteggiare l'epidemia da Covid-19.

IL SINDACO

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19, nonché l'incremento dei casi sul territorio comunale;

Ritenuto di dover ricorrere nella circostanza al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare la saltue dei cittadini, in via precauzionale e cautelativa;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che definisce le attribuzione al Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

Visto il D.P.C.M. 02/03/2021, ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

Vista l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 04/03/2021, recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33", in vigore dal 5 marzo al 14 marzo 2021;

Visto in particolare il punto 9) della predetta Ordinanza Regionale n. 714/2021, che testualmente recita: "Non è consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità";

Considerato che l'allarmante situazione in cui versa la Regione Lombardia (in cui i casi di contagio sono circa la metà dei casi di contagio totale), nonchè l'incremento dei casi sul territorio comunale, impone di adottare misure specifiche idonee ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di diffusione del virus;

Ritenuto conseguentemente necessario disporre l'introduzione di misure più restrittive, atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile assembramento al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio;

Ritenuto per quanto sopra di disporre la chiusura dei parchi, aree gioco pubbliche e aree verdi urbane presenti sul territorio fino al 14 marzo 2021 per la tutela e la salvaguardia della salute pubblica;

Visto lo Statuto Comunale;

Per le ragioni e motivazioni ampiamente esposte in narrativa,

ORDINA

- 1) la chiusura al pubblico dei parchi recintati e delle aree gioco pubbliche presenti sul territorio del Comune di Pogliano Milanese fino al 14 marzo 2021;
- 2) il divieto di utilizzo delle aree gioco pubbliche presenti sul territorio comunale.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81.

Gli uffici comunali sono tenuti a predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza, con informazione alla cittadinanza dei contenuti della stessa mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

La presente Ordinanza viene pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Pogliano Milanese e in home page sul sito istituzionale.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Milano;
- alla Polizia Locale del Comune di Pogliano Milanese;

• alla Stazione Carabinieri di Nerviano competenti per il territorio di Pogliano Milanese.

Le Forze di Polizia sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione del presente provvedimento.

Pogliano Milanese, lì 05/03/2021

IL SINDACO LAVANGA CARMINE